

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
III<sup>o</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CFA  
(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 31 luglio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

## I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL CALC. TERRAFINO NICOLÒ (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

**2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD GRASSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

**3. RICORSO DEL SIG. ZEPPONI TOMMASO (ALL'EPOCA DEI FATTI CO-PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA) AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

**4. RICORSO DEL SIG. COLUCCI MASSIMO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA) AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

**5. RICORSO DEL SIG. COLZI PIERO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD) AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 6 E DELL'AMMENDA DI € 35.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

**6. RICORSO DELLA SOCIETA' POL. FIRENZE OVEST ASD AVVERSO LE SANZIONI DELLA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO S.S. 2017/18 E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

**7. RICORSO DEL SIG. GUTILI ENRICO (ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SESTESE CALCIO SSD ARL) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI OLTRE ALL'ULTERIORE SQUALIFICA DI MESI 6 E DELL'AMMENDA DI € 70.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1, 2, 6 E 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

La C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 così dispone:

- dichiara inammissibile il ricorso della società ASD Grassina e ordina incamerarsi la tassa reclamo.

In parziale accoglimento dei restanti appelli, così ridetermina le sanzioni inflitte:

- Calc. Terrafino Nicolò, squalifica anni 1 ed € 5.000,00 di ammenda;
- Sig. Zepponi Tommaso, ammenda € 15.000,00, conferma nel resto;
- Sig. Colucci Massimo, ammenda € 15.000,00, conferma nel resto;
- Sig. Colzi Piero, ammenda € 20.000,00, conferma nel resto;
- Pol. Firenze Ovest ASD, penalizzazione di punti 7 in classifica da scontarsi nella S.S. 2018/19, conferma nel resto;
- Sig. Gutili Enrico, squalifica anni 4 ed € 30.000,00 di ammenda.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

## **II COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**8. RICORSO DELLA SOCIETA' US REDA ASD AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. ORTOLI OTELLO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE NONCHÉ AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;
- INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GATTI MAICOL, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 43, COMMI 1 E 6 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12569/942 PF 17-18 CS/MS/MG DEL 20.5.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 50 del 28.6.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società US Reda ASD di Faenza (RA), così ridetermina le sanzioni inflitte:

- Sig. Ortoli Otello, inibizione mesi 4;
- Sig. Gatti Maicol, inibizione mesi 2;

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO DELLA SOCIETA' SSD AVEZZANO CALCIO ARL AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTE AL SIG. PARIS GIANNI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 93 E 94 NOIF, ART. 30 STATUTO FEDERALE;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA S.S. 2018/19 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10441/381 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 76/TFN del 27.6.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Avezzano Calcio ARL di Avezzano (AQ). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**III COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**10. RICORSO DELLA SOCIETA' PRO CALCIO TERRACINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9878/108 PFI 17-18 CS/GB DEL 9.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 463 del 22.6.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pro Calcio Terracina di Terracina (LT), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 800,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Pubblicato in Roma il 31 luglio 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini